

Newsletter

Newsletter Arbitrati e Contenzioso

Camera Arbitrale di Milano: nuovo regolamento in vigore dal 1° marzo 2019

La revisione nasce dalla necessità di far fronte alle sempre più crescenti domande arbitrali presentate dinanzi alla Camera, nonché dall'esigenza di adeguamento ai regolamenti delle principali istituzioni arbitrali internazionali.

La nuova versione del Regolamento si segnala principalmente per:

- (i) le significative novità al sistema cautelare arbitrale di cui al nuovo art. 26. Fermo restando il potere di pronunciare provvedimenti cautelari non "*vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento*", il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può adottare misure di carattere provvisorio di natura vincolante, eventualmente sorrette da garanzie prestate dall'istante. La proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria, inoltre, non produce effetti caducatori rispetto al procedimento arbitrale;
- (ii) l'introduzione della nuova figura dell'"arbitro d'urgenza" (art. 44). Fino alla conferma degli arbitri - e senza obblighi di comunicazione - la parte può chiedere la nomina di un arbitro per l'adozione dei provvedimenti cautelari richiamati dall'art. 26. Entro 20 giorni dal deposito dell'istanza e dei documenti, nel contraddittorio tra le parti, l'arbitro nominato dalla Camera Arbitrale dispone con ordinanza le misure urgenti e provvisorie richieste. In caso di estrema urgenza, l'arbitro può emettere il provvedimento *inaudita altera parte*, salva la successiva conferma, modifica o revoca dei provvedimenti concessi. Occorre precisare che, nel caso di domanda di arbitrato non contestuale, la parte istante ha l'onere di introdurre il giudizio entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza cautelare, salvo che l'arbitro d'urgenza non abbia fissato un termine diverso;
- (iii) il riferimento dell'art. 43 alla possibilità per il terzo di finanziare i costi dell'arbitrato (c.d. Third Party Funding) sulla scia della consolidata esperienza internazionale, in particolar modo anglosassone;

CHIOMENTI

- (iv) il potere del Consiglio Arbitrale di designare gli arbitri nel caso in cui la clausola compromissoria dell'atto costitutivo o dello statuto sociale non conferisca il potere di nomina ad un soggetto estraneo alla società (art. 17). Rilevante, inoltre, risulta essere la previsione circa la sostituzione del Tribunale Arbitrale nel caso di irregolare formazione dello stesso (art. 23).

Si segnala, infine, il nuovo art. 9, il quale richiama tutti i soggetti coinvolti nell'arbitrato a comportarsi secondo buona fede. In particolare, gli arbitri vengono muniti di poteri sanzionatori, oltre alla possibilità loro riconosciuta di ripartire i costi tenendo conto della condotta delle parti e dei loro difensori.

I professionisti del nostro Dipartimento di Contenzioso sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sulla tematica.